



CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

I Dipartimento – 3° Servizio

Gestione Risorse Finanziarie – Economato e Provveditorato

CAPITOLATO SPECIALE DELLA PROCEDURA DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO

CIG Z86211F252

Codice Univoco Ufficio: 420SJl

SEZIONE 1 NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

ART. 1 DISPOSIZIONI GENERALI.

Le condizioni e modalità di esecuzione delle prestazioni contrattuali sono quelle indicate nelle successive sezioni del presente capitolato speciale e nell'offerta presentata in sede di gara. Per quanto non previsto nel presente capitolato speciale si rinvia alle disposizioni di legge e di regolamento vigenti in materia.

ART. 2 OGGETTO DELL'APPALTO DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONE E MODALITA' DI SVOLGIMENTO

Le prestazioni oggetto del servizio di brokeraggio assicurativo per la Città Metropolitana di Catania (di seguito Ente), comprendono, in via esemplificativa e non esaustiva le seguenti attività:

Servizi di consulenza:

- Identificazione, analisi e valutazione dei rischi e delle problematiche ad essi collegate;
- Analisi delle polizze esistenti, individuazione ed impostazione di un programma assicurativo finalizzato all'ottimizzazione delle coperture e alla limitazione dei costi a carico dell'Ente (alla luce della più recente della normativa di settore, dell'evoluzione giurisprudenziale, del mercato assicurativo e delle esigenze dell'Ente);
- Individuazione di eventuali strategie/innovative rispetto all'attuale modello assicurativo;
- Individuazione e aggiornamento dei valori dei beni mobili ed immobili da assicurare;
- Elaborazione di un Report di Risk Management che contenga un'analisi dettagliata ed approfondita dei rischi aziendali, con relativa valutazione delle polizze e delle coperture assicurative in essere comparata

I Dipartimento "Affari Amministrativi e Risorse Finanziarie"

3° Servizio "Gestione Risorse Finanziarie – Economato e Provveditorato"

Via Nuovaluce, 67/A – 95030 Tremestieri Etneo (Ct). Tel: +39 095 4011111 - Fax: +39 095 4012458

e-mail: protocollo@pec.cittametropolitana.ct.it

ai rischi citati. Il Rapporto di analisi dovrà evidenziare gli accorgimenti tecnici che possono ridurre l'incidenza del rischio e i costi assicurativi, con l'indicazione delle necessarie coperture assicurative sulla base dei rischi rilevati.

- Assistenza e consulenza per l'espletamento delle procedure selettive finalizzate all'affidamento dei servizi assicurativi ivi inclusa la redazione degli atti necessari all'indizione delle gare (bandi, avvisi, capitolati) e sino alla fase di stipula delle polizze assicurative (ivi compresa la valutazione delle offerte pervenute);
- Ricerca di mercato, in caso di gara dichiarata deserta per assenza di offerte, al fine di consentire, attraverso specifico affidamento diretto, la copertura assicurativa alle condizioni migliori e più vantaggiose per l'Ente e, comunque, per un premio annuo lordo inferiore a quello fissato nella procedura di evidenza pubblica già espletata e andata deserta;
- Gestione delle polizze dell'Ente e loro allineamento temporale con segnalazione tempestiva, e comunque entro i 30 giorni antecedenti dalle scadenze dei relativi premi;
- Formulazione di pareri preventivi scritti sulle clausole assicurative da inserire nei bandi di gara/capitolati/contratti/convenzioni/concessioni, a tutela dell'Ente sempre sotto la direzione del R.U.P.;

Servizi di assistenza:

- Assistenza continuativa e gestione, per conto e nell'interesse dell'Ente, anche attraverso procedure informatizzate, dei sinistri attivi e passivi verificatisi durante il periodo contrattuale, che si estenda alla gestione dei sinistri pregressi e pendenti alla data di inizio dell'incarico. In tale attività dovrà essere compresa la reportistica periodica con le valutazioni tecniche e le proposte inerenti ad una politica istituzionale di prevenzione e/o riduzione dei rischi. In generale la gestione dei sinistri dovrà essere espletata con la finalità di ottimizzare i tempi di liquidazione da parte degli assicurati, sia nei confronti dell'Ente che verso i terzi danneggiati.
- Supporto tecnico specialistico in fase di istruttoria dei singoli sinistri;
- Monitoraggio costante del servizio assicurativo espletato dalle compagnie aggiudicatrici, sia in fase stragiudiziale che in quella giudiziale, e periodica comunicazione all'Ente delle problematiche riscontrate e delle soluzioni adottate;
- Assistenza nella gestione delle polizze assicurative con segnalazione di eventuali modifiche e/o aggiornamenti che dovessero rendersi necessari in seguito ad evoluzioni legislative, regolamentari, contrattuali, ecc.;
- Assistenza nella gestione dei contratti assicurativi con il controllo sull'emissione delle polizze, delle appendici, scadenza dei ratei ed ogni altra attività di gestione successiva alla stipula;
- Formazione ed aggiornamento del personale dell'Ente, preposto alla gestione della materia assicurativa;
- Ogni ulteriore consulenza ed assistenza che si rendesse necessaria nel corso dello svolgimento del servizio.
- Elaborazione con frequenza almeno semestrale di una Reportistica sull'andamento tecnico dei rischi (numero sinistri, ammontare liquidazioni effettuate, numero dei sinistri in franchigia, numero dei sinistri riservati, numero di sinistri dichiarati senza seguito, etc.) e dati descrittivi (stato sinistri pendenti) ivi inclusa la comunicazione di eventuali accordi transattivi in corso con le controparti.

Il soggetto aggiudicatario, nell'espletamento del servizio dovrà, altresì:

- Svolgere l'incarico nell'interesse della Città Metropolitana di Catania nel rispetto di tutte le indicazioni e richieste da questa fornite;
- Proporre delle soluzioni che risultino concretamente percorribili in ogni loro fase ed esaustive circa la copertura dei rischi che incombono sull'attività della Città Metropolitana di Catania;
- Elaborare un rapporto che sintetizzi gli elementi principali del programma assicurativo, gli interventi effettuati e le attività da attuare a breve e medio termine al fine di garantire l'efficacia tecnica e l'equilibrio dei costi;
- Comunicare tempestivamente alla Città Metropolitana di Catania ogni eventuale variazione relativa ai requisiti previsti dal d.lgs. N. 209 del 07/09/2005.

ART. 3 PRESCRIZIONI GENERALI

È assolutamente vietato al soggetto aggiudicatario:

- Assumere qualsiasi iniziativa che non sia stata preventivamente concordata con la Città Metropolitana di Catania;
- Stipulare o sottoscrivere atti e/o contratti che possano in qualche modo impegnare la Città Metropolitana di Catania senza il suo preventivo ed esplicito consenso;
- Cedere il contratto in tutto o in parte
- Divieto di subappalto ed avalimento.

ART. 4 REMUNERAZIONE

Il monte premi complessivo annuo delle polizze che l'Ente intende affidare alla gestione del broker ammonta a circa € 834.879,40 suddivisa nei seguenti rami:

- Polizza RCTO € 630.155,02;
- Polizza Incendio € 167.220,00;
- Polizza Furto € 9.100,00;
- Polizza Elettronica € 9.150,00;
- Polizza RC Patrimoniale € 19.254,38;

Il servizio di brokeraggio assicurativo non comporta oneri finanziari (compensi, rimborsi, ecc.) a carico dell'Ente in quanto la remunerazione, come da prassi consolidata di mercato, è a carico delle Compagnie con le quali sono sottoscritti i singoli contratti di assicurazione, senza alcuna ricaduta di carattere economico sull'Ente. Tale remunerazione sarà determinata sulla base della percentuale di provvigione richiesta dal broker; tale percentuale troverà applicazione in occasione del collocamento di nuovi rischi assicurativi ovvero al momento del nuovo piazzamento dei contratti esistenti, dopo la scadenza del loro termine naturale o nel caso di risoluzione anticipata degli stessi. La percentuale di provvigione dovrà essere espressamente indicata in ogni procedimento di gara per l'assunzione di polizze assicurative e non potrà superare il 5% per tutte le polizze.

Tali percentuali saranno suscettibili di eventuali riduzioni in funzione dell'importo complessivo dei premi, stante che in nessun caso il valore del servizio affidato potrà superare l'importo di € 39.000,00, da ritenersi come totale dei compensi che il Broker potrà percepire in rapporto alle coperture assicurative della Città Metropolitana di Catania.

Per l'eventuale piazzamento di nuove polizze a copertura di rischi diversi da quelli attualmente coperti sul premio di polizza verrà riconosciuta la stessa percentuale di provvigione che risulterà all'esito della gara. L'aggiudicazione del servizio viene effettuata con il criterio dell'offerta economicamente vantaggiosa.

ART. 5 DOCUMENTI E DATI

Tutti i documenti, elaborazioni e dati gestiti nell'ambito del presente appalto, sia in forma cartacea che elettronica, saranno di esclusiva proprietà dell'Ente.

E' fatto divieto al Broker di riprodurli, divulgarli o riutilizzarli in qualsiasi modalità.

Al termine del contratto il Broker dovrà rendere disponibili tutti i dati nelle modalità e termini concordati con l'Ente.

ART. 6 ORGANIZZAZIONE E SEDI

Il Broker espletterà il servizio con impegno di mezzi e risorse propri e sarà l'unico responsabile dell'esecuzione delle prestazioni necessarie ad ottenere una buona riuscita del servizio.

ART. 7 ONERI

Gli oneri in carico all'Appaltatore e all'Ente sono i seguenti:

Appaltatore: sono a carico dell'Appaltatore tutte le prestazioni previste nel presente capitolato ed i relativi oneri.

Ente: nessun onere sarà a carico dell'Ente.

SEZIONE 2 DISCIPLINA CONTRATTUALE

ART. 8 DOCUMENTI FACENTI PARTE INTEGRALE DEL CONTRATTO

Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto:

- il presente capitolato speciale;
- la relazione tecnica-illustrativa- la stima economica del servizio.

ART. 9 CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO

- La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle leggi, dei regolamenti e di tutta la normativa vigente in materia di appalti.
- L'Appaltatore con la firma del contratto accetta espressamente per iscritto, a norma degli articoli 1341, comma 2, e 1342 del codice civile, tutte le clausole previste nel presente capitolato, nonché le clausole contenute in disposizioni di legge e regolamenti nel presente atto richiamate. In particolare l'Appaltatore accetta espressamente e specificamente per iscritto le seguenti clausole del capitolato speciale: art. 14.

L'interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del presente capitolato deve essere fatta, tenendo conto delle finalità perseguite con il contratto. In ogni caso trovano applicazione gli articoli dal 1362 a 1369 del codice civile.

La Città Metropolitana di Catania impegnata nella lotta alla corruzione in ogni sua manifestazione. In particolare, allo scopo di evitare le occasioni di pratiche illecite di distorsioni nelle gare di appalto di servizi e forniture, la Città Metropolitana di Catania ha introdotto l'obbligo per tutti i partecipanti, pena l'esclusione della gara, di sottoscrivere e consegnare congiuntamente all'offerta per acquiescenza del

concorrente pure in istanza di partecipazione, oltre al Patto di integrità in materia di contratti pubblici approvato dal Sindaco Metropolitan con decreto n. 87 del 10 aprile 2017, firmato dal RUP ed allegato alla documentazione di gara, i seguenti protocolli, visionabili sul sito dell'Ente al link del sito istituzionale dell'Ente "Amministrazione Trasparente – Altri contenuti Dati Ulteriori – Pubblicazioni accordi" e precisamente:

- a) Protocollo d'intesa in materia di concessioni e appalti pubblici di lavori, forniture, servizi tra comune di Catania, comuni della Città Metropolitana di Catania, rappresentanze imprenditoriali e dei lavoratori cui la Città Metropolitana di Catania ha aderito in data 21 luglio 2016;
- b) Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, "Carlo Alberto dalla Chiesa" stipulato in data 30 settembre 2003 tra il Ministero dell'Interno, il Ministero dell'Economia e della Finanza e la Regione Siciliana.

Quanto sopra al fine di garantire una leale concorrenza e pari opportunità di successo a tutti i partecipanti, nonché garantire una corretta e trasparente esecuzione del contratto assegnato.

La Città Metropolitana di Catania verificherà l'applicazione dei superiori protocolli sia da parte dei partecipanti alla gara, che da parte dei propri dipendenti, collaboratori e consulenti.

La prestazione contrattuale non può essere subappaltata.

L'Appaltatore dovrà pure vincolarsi alle norme di cui al Codice di comportamento dei dipendenti ed al Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2018/2020 adottati dalla Città Metropolitana di Catania (rinvenibili sul sito istituzionale dell'Ente al link "Amministrazione Trasparente – Disposizioni generali), norme cui si obbliga per dichiarazione espressa in istanza di partecipazione alla gara.

ART.10 FALLIMENTO DELL'APPALTATORE

Il fallimento dell'Appaltatore comporta lo scioglimento ope legis del contratto di appalto o del vincolo giuridico sorto a seguito dell'aggiudicazione, facendo salvo la speciale disciplina prevista all'articolo 48, commi 17 e 18 e dall'art. 110 del decreto legislativo 50/2016.

SEZIONE 3 DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE CONTRATTUALE

ART. 11 INIZIO E DURATA DELLA PRESTAZIONE

La durata del contratto decorre dalla data di stipula del contratto per la durata di un anno, comunque fino a scadenza dei contratti assicurativi aggiudicati.

L'Ente si riserva la facoltà di attivare l'opzione per la ripetizione dei servizi previsti dal contratto per un periodo di sei mesi, con un preavviso da inviare all'Appaltatore aggiudicatario della gara 30 giorni prima della scadenza del contratto stesso.

L'Ente ai sensi dell'articolo 106, comma 11, del decreto legislativo 50/2016 s.m.i., si riserva la possibilità di prorogare la durata del contratto limitatamente al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente.

L'Ente, fermo restando quanto previsto dall'articolo 32, del decreto legislativo numero 50/2016 e s.m.i., si riserva di richiedere l'avvio della prestazione contrattuale con apposito verbale di avvio dell'esecuzione a firma del R.U.P. e dell'Appaltatore anche in pendenza della stipulazione del contratto, previa costituzione del deposito cauzionale definitivo di cui all'articolo 15.

In tal caso il verbale di consegna indica le prestazioni che l'operatore economico deve immediatamente eseguire.

Le prestazioni da fornire potranno essere aumentate o ridotte da parte dell'Ente, per eventuali ulteriori esigenze, fino alla concorrenza del quinto dell'importo complessivo netto contrattuale, ferme restando le condizioni di aggiudicazione senza che l'Appaltatore possa sollevare eccezioni e o pretendere indennità. Nel caso l'Ente richieda un aumento delle prestazioni, la cauzione definitiva di cui all'art.15, dovrà essere adeguatamente integrata.

ART. 12 PENALI PER RITARDI E INADEMPIENZE

In caso di violazione degli obblighi contrattuali assunti l'Ente applicherà le penali di seguito indicate:

Nel caso di consegna, nei casi di scadenza naturale delle polizze e di disdetta, dei capitolati e atti di gara in ritardo rispetto ai 20 giorni dalla comunicazione di redazione degli atti, verrà applicata sulla ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo:

- Fino a 5 giorni una penale pari a 0,2 per mille;
- dal sesto giorno al ventesimo giorno una penale pari a 0,5 per mille;
- nei casi di gare deserte ridefinizione dei capitolati atti di gara in ritardo rispetto ai 5 giorni dalla comunicazione di redazione degli atti, verrà applicata sull'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo e fino a 5 giorni una penale pari a 0,1 per mille, trascorso tale termine l'Ente potrà risolvere il contratto.
- Nel caso di errori ed omissioni nei controlli delle richieste di pagamento dei premi assicurativi, regolazioni premi e degli atti di liquidazione, indennizzi, trasmessi dagli assicuratori, verrà applicata per ogni contestazione di inadempimento una penale pari a euro 500,00;
- nel caso di errori nella gestione delle polizze e nell'interpretazione delle clausole contrattuali verrà applicata per ogni contestazione di inadempimento una penale pari a euro 100,00;
- nel caso di errori ed omissioni nella gestione dei sinistri per ogni contestazione verrà applicata per ogni contestazione di inadempimento una penale pari a euro 100,00;
- per ogni altro inadempimento o ritardo nell'adempimento delle prestazioni richieste, l'Ente ha la facoltà a suo insindacabile giudizio, di applicare previa contestazione in relazione all'inadempimento rilevato una penale di valore compreso tra un minimo di euro 100,00 e un massimo di euro 1,000,00;

Le penali non potranno essere comunque complessivamente superiori al 15% del valore complessivo del contratto.

L'applicazione delle penali dovrà essere preceduta da regolare contestazione delle inadempienze da parte del R.U.P., verso cui l'Appaltatore avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 5 giorni dalla comunicazione della contestazione inviata dall'Ente.

In caso di mancata presentazione o accoglimento delle controdeduzioni, l'Ente procederà all'applicazione delle sopraccitate penali.

È fatto salvo il diritto dell'Ente al risarcimento dell'eventuale ulteriore danno.

ART. 13 REFERENTI DELL'APPALTO

L'Appaltatore dovrà indicare almeno 10 giorni prima dell'inizio della prestazione, i nominativi dei Referenti incaricati per ciascun ramo di rischio, i rispettivi numeri telefonici che dovranno essere reperibili da parte dell'Ente almeno dalle ore 9:00 alle ore 20:00 tutti i giorni lavorativi per tutto il periodo contrattuale.

I referenti dovranno essere autorizzati, sin dall'inizio della prestazione, ad accogliere qualsiasi richiesta segnalazione da parte dell'Ente inerente il servizio in questione e a porre in essere tutte le misure atte alla rapida ed efficace soluzione di quanto segnalato e in particolare devono:

- partecipare ad incontri preventivi con il R.U.P. per la programmazione della prestazione, eventuali correttivi e la messa a punto di strumenti di lavoro comune;

- verificare e presidiare dal punto di vista organizzativo e operativo, l'andamento delle attività formative rispondendone della gestione;
- provvedere a comunicare a R.U.P. tutte le informazioni e le variazioni che si dovessero verificare in corso di svolgimento dell'attività.

L'Ente successivamente all'aggiudicazione indicherà il referente amministrativo che curerà la parte relativa alle attività amministrative e contabili legate all'esecuzione del presente affidamento e rappresenterà l'unica interfaccia amministrativa dell'Ente nei confronti dell'Appaltatore.

L'Appaltatore è tenuto alla esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia nonché eventualmente entrate in vigore nel corso del contratto.

L'Appaltatore è tenuto ad assicurare la prestazione con personale idoneo sotto il profilo deontologico, professionale e sanitario, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri nel rispetto delle leggi e regolamenti vigenti in materia o che interverranno nel periodo di decorrenza del contratto, per quanto applicabili, inclusi quelli in materia di Igiene e Sanità, in materia retributiva, contributiva previdenziale, assistenziale nonché di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori, durante il lavoro di ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in costanza di rapporto per la tutela dei lavoratori e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

Il personale dipendente del broker assegnato alla commessa dovrà avere in applicazione uno dei contratti collettivi di lavoro di quella articolo 30 del decreto legislativo 50/2017 e s.m.i.

L'Ente si riserva il diritto di richiedere all'Appaltatore la documentazione attestante gli adempimenti di tutti i predetti obblighi.

La documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali assicurativi ed infortunistici nonché l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito all'assolvimento del rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previste dalle leggi e dai contratti in vigore devono essere presentate al dall'Appaltatore prima dell'inizio delle prestazioni e comunque entro 10 giorni dalla data di avvio delle stesse.

In relazione a quanto previsto dall'articolo 50 del decreto legislativo 50/2016 e s.m.i. l'Appaltatore a tutela dell'occupazione ed al fine di salvaguardia delle professionalità acquisite, si impegna nell'ambito di un confronto di concerto con la ditta uscente e per il tramite delle associazioni imprenditoriali di appartenenza e delle Organizzazioni Sindacali territoriali e di categoria, a ricercare e favorire soluzioni che garantiscono la permanenza in servizio personale della Società uscente, ai sensi di quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di categoria.

L'Appaltatore ha l'obbligo di comunicare al R.U.P. prima dell'inizio delle prestazioni o dell'impiego di nuovo personale l'elenco di tutti i nominativi dei lavoratori che eseguiranno le prestazioni con le rispettive posizioni contributive assicurative previdenziali ecc. nonché l'indicazione dei contratti applicati.

L'Appaltatore dovrà provvedere all'immediata sostituzione del personale per qualsiasi motivo assente, nonché di quello che non dovesse risultare idoneo allo svolgimento della prestazione, a seguito di specifica segnalazione da parte del R.U.P.. Eventuali sostituzioni o variazioni, con personale di almeno pari livello, dovranno essere comunicate, tempestivamente al R.U.P., formalizzate, in caso di nuova assunzione, mediante consegna della comunicazione di assunzione entro 6 giorni lavorativi dalla stessa.

Le prestazioni contrattuali dovranno essere rispettate con personale qualificato ritenuto idoneo a svolgere le relative funzioni.

Il personale è tenuto ad un comportamento improntato alla massima correttezza e ad agire in ogni occasione con la diligenza professionale del caso.

L'inosservanza delle leggi in materia di lavoro di cui al presente articolo può determinare la risoluzione del contratto.

L'Appaltatore dovrà provvedere alla adeguata istruzione del personale addetto, nonché degli eventuali sostituti, in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.

L'Appaltatore è tenuto ad assicurare il personale addetto contro gli infortuni e si obbliga a far osservare scrupolosamente le norme antinfortunistiche e a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli Infortuni, in conformità alle vigenti norme di legge in materia (decreto legislativo numero 81/2008 e s.m.i.).

I referenti presso i quali i concorrenti possono ottenere informazioni circa i rischi specifici presenti negli ambienti di lavoro dell'Ente sono i rispettivi datori di lavoro ai sensi del Dlgs 81/08 e s.m.i. degli edifici dell'Ente , e precisamente via Nuovaluce n. 67/a, Tremestieri Etneo, via Minoriti sede di via Prefettura Catania, sede distaccata di Caltagirone “via Principessa Maria Josè “, sede distaccata via Zangrì, Gravina di Catania, il Centro fieristico Congressuale ed Espositivo di Catania “le Ciminiere”, la Biblioteca e Pinacoteca di Piazza Manganelli, Catania, ed eventuali ulteriori sedi in corso di definizione.

L'inosservanza delle leggi in materia di sicurezza di cui al presente articolo può determinare la risoluzione del contratto.

SEZIONE 4 DISCIPLINA ECONOMICA

ART. 14 REVISIONE DEI CORRISPETTIVI FATTURAZIONE E PAGAMENTI

In considerazione della tipologia del servizio richiesto non si darà corso alla revisione dei prezzi.

Il compenso spettante al Broker sarà interamente a carico delle imprese assicuratrici che hanno in essere o che stipuleranno polizze con l'Ente.

L'Ente non risponderà in alcun modo di eventuali inadempimenti delle imprese assicuratrici.

Ai sensi dell'articolo 105, comma 1, del decreto legislativo 50/2016 è vietata la cessione anche parziale del contratto da parte dell'Appaltatore, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 106 comma 1, lettera d, punto 2 ,del decreto legislativo 50/2016 e s.m.i.

L'Ente si riserva la facoltà di cessione anche parziale del contratto o l'utilizzo dello stesso ad enti esistenti o costituenti lvi comprese le aziende partecipate della Città Metropolitana di Catania alla gestione dei quali siano funzionali o anche indirettamente connesse le prestazioni oggetto del contratto.

È ammessa la cessione dei crediti ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 106 - comma 13 del decreto legislativo 50/2016 e s.m.i.

L'accertamento di regolare esecuzione è diretto a certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni delle pattuizioni contrattuali.

L'Appaltatore deve mettere a disposizione, a proprie cure e spesa, i mezzi necessari ad eseguire la verifica.

Nel caso ciò non dovesse avvenire il R.U.P. dispone che sia provveduto d'ufficio, deducendo la spesa dal corrispettivo dovuto all'Appaltatore.

L'accertamento di regolare esecuzione è concluso dal R.U.P. non oltre tre mesi dall'ultimazione dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, il certificato di regolare esecuzione viene trasmesso per accettazione all'Appaltatore, il quale deve firmarlo entro 15 giorni dal ricevimento. All'atto della firma l'Appaltatore può iscrivere contestazioni rispetto alle operazioni.

Successivamente all'emissione del certificato di verifica di conformità, si procede allo svincolo della cauzione prestata dall'esecutore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto.

SEZIONE 5 CAUZIONE E GARANZIE

I Dipartimento “Affari Amministrativi e Risorse Finanziarie”
3° Servizio “Gestione Risorse Finanziarie – Economato e Provveditorato”
Via Nuovaluce, 67/A – 95030 Tremestieri Etneo (Ct). Tel: +39 095 4011111 - Fax: +39 095 4012458
e-mail: protocollo@pec.cittametropolitana.ct.it

ART. 15 CAUZIONE DEFINITIVA APPALTATORE.

L'Appaltatore è tenuto a prestare, ai sensi dell'articolo 103 del decreto legislativo 50/2016, una garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva in misura pari al 10% dell'importo contrattuale, ivi compreso il periodo di eventuale opzione di sei mesi per la prosecuzione del servizio.

La cauzione in questione si intende a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni assunte e del risarcimento dei danni derivanti da eventuali inadempienze, fatta comunque salva la risarcibilità del maggior danno.

L'importo della cauzione definitiva sarà precisato nella lettera di richiesta documentazione per la stipulazione del contratto.

L'importo della garanzia nel caso in cui l'Appaltatore risulti in possesso di apposita certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie Uni Cei ISO 9000, verrà ridotto del 50%.

Si applica la riduzione del 50%, non cumulabile con quella di cui al periodo precedente, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

La garanzia dovrà operare a prima richiesta senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna e con l'obbligo di versare la somma richiesta, entro il limite dell'importo garantito, entro un termine massimo di 15 giorni consecutivi dalla richiesta.

A tal fine il documento stesso dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2 del codice civile e la sua operatività entro i 15 giorni sopra indicati.

Le fideiussioni/polizze dovranno essere rese in favore della Città Metropolitana di Catania e intestate all'Appaltatore.

La garanzia dovrà avere validità temporale fino all'emissione del Certificato Regolare Esecuzione verifica di conformità e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria, costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia, da parte dell'ente beneficiario, con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell'esecuzione del contratto.

La garanzia dovrà essere immediatamente reintegrata qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito dei ritardi o altre inadempienze da parte dell'Appaltatore.

L'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale dell'Ente, senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'Appaltatore di proporre azione innanzi all'autorità giudiziaria ordinaria.

L'Ente potrà avvalersi della garanzia fideiussoria parzialmente o totalmente, per le spese delle prestazioni da eseguirsi d'ufficio, nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in confronto a risultati della liquidazione finale.

In caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'Appaltatore, l'Ente ha diritto di avvalersi della cauzione definitiva per le maggiori spese sostenute per il completamento delle prestazioni, nonché per eventuali ulteriori danni conseguenti.

In caso di inadempienze dell'Appaltatore per inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza dei lavoratori che espletano la prestazione, l'Ente ha diritto di avvalersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore.

La garanzia fideiussoria in questione è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico senza necessità di benestare dell'Ente, con la sola condizione della preventiva

I Dipartimento "Affari Amministrativi e Risorse Finanziarie"

3° Servizio "Gestione Risorse Finanziarie – Economato e Provveditorato"

Via Nuovaluce, 67/A – 95030 Tremestieri Etneo (Ct). Tel: +39 095 4011111 - Fax: +39 095 4012458

e-mail: protocollo@pec.cittametropolitana.ct.it

consegna all'istituto garante, da parte dell'Appaltatore, del documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione.

L'ammontare residuo pari al 20% dell'iniziale importo garantito, deve permanere fino al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite.

Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di ulteriore garanzia (articolo 103 del decreto legislativo 50/2016 e s.m.i.).

ART. 16 POLIZZA ASSICURATIVA

L'Appaltatore è obbligato a produrre una polizza assicurativa RC (responsabilità civile) che tenga indenne l'Ente da tutti i rischi di esecuzione della prestazione da qualsiasi causa determinati.

La polizza per responsabilità civile per danni causati a terzi: persone (compreso il personale dell'Ente), animali e cose, con esclusivo riferimento alla prestazione in questione, dovrà avere il massimale non inferiore a euro 2.000.000,00 (due milioni/00).

In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, l'Appaltatore potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, si dovrà produrre un'appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il servizio svolto per conto dell'Ente.

Copia della polizza, specifica, o come appendice alla polizza esistente, conforme all'originale ai sensi di legge, dovrà essere consegnata anticipatamente all'avvio delle prestazioni al R.U.P., unitamente alla quietanza di intervenuto pagamento del premio. Quest'ultima dovrà essere presentata con la periodicità prevista dalla polizza stessa, onde verificare il permanere della validità nel corso della durata del servizio.

La copertura assicurativa, decorre dalla data prevista per l'inizio della prestazione e dovrà avere durata sino alla data contrattualmente prevista per il termine della prestazione (art. 11).

SEZIONE 6

NORME FINALI

ART. 17 RISOLUZIONE

Fatti salvi i casi di risoluzione previsti all'articolo 108, comma 2, del decreto legislativo 50/2016 e s.m.i., l'Ente si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, nei casi previsti all'articolo 108, comma 1, del decreto legislativo 50/2016 e s.m.i..

L'Ente si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi degli articoli 1453 e 1454 del codice civile, in caso di grave inadempimento e di penali per un importo complessivo pari al 10% del valore del contratto.

Si potrà procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, nei seguenti casi:

- a. inosservanza delle leggi in materia di rapporto di lavoro, correttezza contributiva, inosservanza delle norme di legge circa l'assunzione del personale e la retribuzione dello stesso;
- b. inosservanza delle leggi in materia di sicurezza;
- c. inadempimento rispetto agli obblighi in materia di trattamento di dati personali (ex art. 6.9)
- d. subappalto non autorizzato;
- e. ottenimento per due volte consecutive del Durc negativo;
- f. la prestazione abbia inizio con un ritardo superiore a 20 giorni solari;
- g. nel caso dovessero permanere le condizioni che hanno portato all'addebito di anche una sola delle penali previste dal presente capitolato;

I Dipartimento "Affari Amministrativi e Risorse Finanziarie"

3° Servizio "Gestione Risorse Finanziarie – Economato e Provveditorato"

Via Nuovaluce, 67/A – 95030 Tremestieri Etneo (Ct). Tel: +39 095 4011111 - Fax: +39 095 4012458

e-mail: protocollo@pec.cittametropolitana.ct.it

- h. se nel giorno fissato e comunicato, l'Appaltatore non si presenta per la firma del verbale di avvio dell'esecuzione, così come indicato all'articolo 11;
- i. mancata osservanza da parte del personale dell'Appaltatore nell'ipotesi prevista all'articolo 89 comma 9 del decreto legislativo 50/2016 e s.m.i.;
- j. venir meno all'iscrizione nel registro unico elettronico degli intermediari assicurativi di cui all'articolo 109 del decreto legislativo 209/2005 (già albo dei mediatori assicura Assicurazioni di cui alla legge 792 1984);
- k. raggiungimento di 10 penali nel corso del medesimo anno contrattuale;
- l. nei casi previsti dall'articolo 12 "PENALI PER RITARDI E INADEMPIENZE" del presente capitolato;
- m. nel caso dovessero permanere le condizioni che hanno portato all'addebito di anche una sola delle penali previste dal presente capitolato.

In ogni caso è fatto salvo il diritto dell'ente di richiedere il risarcimento dei danni subiti.

Qualora si verificassero ipotesi di grave inadempimento nel caso di inizio delle prestazioni in pendenza della stipulazione del contratto, l'Ente potrà procedere alla revoca dell'aggiudicazione, fatta salva la richiesta di risarcimento danni.

ART. 18 ESECUZIONE IN DANNO

Qualora l'Appaltatore omette di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto dell'appalto con le modalità ed entro i termini previsti, l'Ente potrà ordinare ad altra ditta l'esecuzione parziale o totale di quanto omesso dall'Appaltatore stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi e i danni eventualmente derivati all'Ente.

Per il risarcimento dei danni e il pagamento di penali, l'Ente potrà rivalersi sul deposito cauzionale, che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrato.

ART. 19 RECESSO

Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del decreto legislativo 159 del 2011, l'Ente si riserva la facoltà di recedere dal contratto, ai sensi articolo 109 del decreto legislativo 50/2016 e s.m.i.

Tale facoltà è esercitata per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo di raccomandata con ricevuta R.R. o PEC. Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi 20 (venti) giorni dal ricevimento di detta comunicazione.

Nel caso in cui, successivamente alla stipula del contratto e in vigore dello stesso, siano rese disponibili da Consip, o da altri soggetti aggregatori Convenzioni ai sensi dell'articolo 26 comma 1 della legge 488/1999 per il servizio oggetto del presente capitolato e i parametri di tale convenzione risultino più favorevoli per l'Ente rispetto a quelli del presente capitolato, l'Ente chiederà al contraente di adeguarsi ai predetti parametri.

Nel caso in cui il contraente non dovesse acconsentire alla modifica delle condizioni economiche al fine di rispettare il limite di cui all'art. 26 comma 3 della L. 488/1999, l'Ente, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, si riserva la facoltà di recedere dal contratto, previa formale comunicazione al contraente con preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite, oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite.

ART. 20 RESPONSABILITA'

I Dipartimento "Affari Amministrativi e Risorse Finanziarie"
3° Servizio "Gestione Risorse Finanziarie – Economato e Provveditorato"
Via Nuovaluce, 67/A – 95030 Tremestieri Etneo (Ct). Tel: +39 095 4011111 - Fax: +39 095 4012458
e-mail: protocollo@pec.cittametropolitana.ct.it

L'Appaltatore è responsabile nei confronti dell'Ente dell'esatto adempimento delle prestazioni oggetto del contratto.

È altresì, responsabile nei confronti dell'Ente e dei terzi dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti ed indiretti causati a cose o persone e connessi all'esecuzione del contratto, anche se derivante dall'operato dei suoi dipendenti e consulenti.

È fatto obbligo all'Appaltatore di mantenere l'Ente sollevato ed indenne da richieste di risarcimenti dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi.

L'Ente ha la facoltà di verificare in qualsiasi momento, durante l'esecuzione delle prestazioni, regolare ed esatto adempimento delle prestazioni, e a tal fine potrà: utilizzare le modalità di verifica e controllo ritenute più adeguate rispetto alla specificità della prestazione; accedere a qualsiasi aria/ mezzo relative al servizio svolto; effettuare controlli accertamenti sul personale impiegato nell'esecuzione della prestazione.

ART. 21 RISCHI DA INTERFERENZA

Dalle verifiche effettuate si conferma l'assenza di interferenze e pertanto che non vi sono somme da riconoscere all'operatore economico aggiudicatario dell'appalto a titolo di costi della sicurezza.

ART. 22 FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie che dovessero sorgere sulla validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e scioglimento del contratto di appalto, sarà competente esclusivamente il Foro di Catania.

ART. 23 RINVIO A NORME DI DIRITTO VIGENTI

Per quanto non è contemplato nel presente capitolato, si fa rinvio alle Leggi e Regolamenti in vigore.

ART. 24 STIPULAZIONE CONTRATTO - SPESE, IMPOSTE E TASSE

Il contratto sarà stipulato in forma pubblica a cura dell'Ufficiale Rogante dell'Ente. All'aggiudicatario potrà essere richiesta disponibilità della firma digitale.

Il contratto è immediatamente efficace, fatte salve eventuali clausole risolutive espresse ivi comprese.

Tutte le spese imposte e tasse, inerenti al contratto sono a carico dell'Appaltatore.

Per quanto riguarda l'imposta sul valore aggiunto si fa espresso rinvio alle disposizioni di legge in materia.

ART. 25 TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI

L'Appaltatore aggiudicatario è tenuto ad osservare, nell'espletamento della prestazione affidata, nonché di quelli eventualmente aggiuntive realizzabile sensi del capitolato d'appalto o della legge, il decreto legislativo 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" (d'ora in avanti codice) nonché tutte le altre disposizioni connesse emanate anche dall'autorità garante per la privacy.

Ai sensi dell'articolo 29 del Codice l'Appaltatore è designato dall'Ente (d'ora in poi titolare) o al responsabile del trattamento dei dati personali (d'ora in poi responsabile).

Il responsabile tratta esclusivamente i dati necessari all'espletamento della prestazione affidata e si obbliga ad osservare gli adempimenti derivanti da tale funzione corrispondendo ai requisiti di esperienza capacità ed affidabilità di cui al citato articolo 29 del codice. Mantiene riservato i dati e le informazioni ivi comprese

quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati di cui venga in possesso e comunque a conoscenza e si obbliga altresì a non divulgarlo in alcun modo e in qualsiasi forma e a non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della prestazione affidata.

Il responsabile fornisce al titolare le informazioni documenti richiesti, eventuali certificazioni sicurezza, nonché relazione sullo stato di attuazione della normativa sul modello organizzativo adottato.

Il responsabile deve adottare tutte le misure- minime e idonee - di sicurezza previste dagli articoli da 31 a 36 del codice e dal disciplinare tecnico in materia di misure di sicurezza allegato B al codice stesso.

Il titolare del trattamento può richiedere ulteriori misure rispetto a quella adottata dal responsabile senza che ciò comporti oneri aggiuntivi a carico del titolare stesso né possa dare luogo a pretese da parte del responsabile.

Il responsabile individua e designa il proprio "amministratore di sistema" e "incaricati" del Trattamento opportunamente formati in ordine i rischi che incombono sui dati e fornisce loro, per iscritto, le relative istruzioni con particolare riferimento alle modalità e alle operazioni che possono essere svolte.

Il responsabile si obbliga a conservare ed a tenere a disposizione per ogni evenienza gli estremi identificativi di tutti i propri amministratori di sistema, sottoponendone nell'operato ad un'attività di verifica volta a controllarne la rispondenza delle misure organizzative, tecniche e di sicurezza, previste dalle norme vigenti rispetto ai trattamenti.

Della suddetta attività di verifica il Responsabile rende conto al Titolare, secondo le modalità e i termini individuati dallo stesso Titolare, fermo restando, comunque, l'obbligo da parte del Responsabile di trasmettere il report della verifica di cui al precedente capoverso con cadenza almeno semestrale.

Il responsabile, inoltre, adotta sistemi atti a registrare gli accessi logici da parte degli amministratori di sistema. Le registrazioni devono avere caratteristiche di completezza, inalterabilità e possibilità di verifica della loro integrità, adeguati al raggiungimento dello scopo di verifica per cui sono richieste. Tali registrazioni devono essere conservati a cura del Responsabile, per un anno e comunque sino alla scadenza del contratto se di durata inferiore è tenuta a disposizione del titolare che può chiedere di prenderne visione in qualunque momento.

Viene fatta salva ogni altra e diversa disposizione del titolare rispetto agli adempimenti in materia di amministratori di sistema con riguardo, a titolo meramente esemplificativo, alla conservazione dei dati e il relativo controllo.

Qualora la prestazione affidata lo richieda, il Responsabile si impegna a redigere l'informativa, di cui all'articolo 13 del codice, e a sottoporlo al Titolare per l'approvazione anche al fine di concordare le modalità con cui fornirla agli interessati.

Il Responsabile garantisce al titolare, se da questo richiesto, la tutela dei diritti innanzi al Garante in caso di contenzioso rispetto alle attività posta in essere.

Il Responsabile, al termine delle attività connesse alla sua funzione e delle prestazioni contrattualmente previste, consegna al Titolare tutte le informazioni raccolte con qualsiasi modalità,- cartacee o elettroniche - e i supporti informatici rimovibili eventualmente utilizzati.

Inoltre, il Responsabile distrugge tutte le informazioni registrate su supporto fisso documentando per iscritto l'adempimento di tale operazione.

Il Titolare successivamente alla stipula del contratto, fornirà al Responsabile ulteriori istruzioni ove ritenuto necessario.

Il Responsabile, per effetto delle attribuzioni conferite dal Titolare, in caso di eventuali violazioni del codice, nonché dei provvedimenti dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, è perseguibile con le sanzioni amministrative e penali prescritte dal codice stesso.

L'Ente, nella sua qualità di committente, si riserva la facoltà di risolvere il contratto nel caso in cui l'inadempimento rispetto agli obblighi in materia di trattamento dei dati personali sia tale da non consentire la regolare prosecuzione del rapporto negoziale.

Il Responsabile risponde ai sensi dell'articolo 2049 del codice civile per qualsiasi danno cagionato al titolare o a terzi da atti, fatti o omissioni poste in essere in violazione delle disposizioni del codice anche dai propri incaricati del trattamento e dagli Amministratori di sistema.

Per tutto quanto non previsto nel presente articolo si fa rinvio alla disciplina vigente in materia di protezione dei dati personali.

IL R.U.P.

IL RAGIONIERE GENERALE

Dr. Francesco Schillirò